

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007



BLUEFISH PHARMA Srl
Ufficio: Via A. da Giussano 11 - 20025 LEGNANO (MI)
Sede Legale: Via Caldara, 43 - 20122 MILANO
G.F. / P.I. 08042600962

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Corso Marconi, 10 – Torino, capitale sociale Euro 1.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, nella persona del Direttore Amministrativo e legale rappresentante, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche “S.C.R.- Piemonte S.p.A.”);

E

Bluefish Pharma S.r.l., sede legale in **Milano (MI), Via Emilio Caldara n. 43**, capitale sociale **20.000,00 Euro** =, iscritta al Registro delle Imprese di **Milano** al n. **06042600962**, P. IVA **06042600962**, domiciliata ai fini del presente atto in **Milano (MI), Via Emilio Caldara n. 43**, in persona del legale rappresentante **Dottore Carlo Locati**, giusta poteri allo stesso conferiti da , (nel seguito per brevità anche “Operatore economico”)

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A. con D.G.R. n. 12-1438 del 28 febbraio 2011, di procedere all’approvvigionamento aggregato dei farmaci;
- c) è stato approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di farmaci e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;
- d) S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha proceduto all’individuazione del/i Fornitore/i mediante sistema dinamico di acquisto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- e) S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il/i Lotto/i di cui all’Allegato E);
- f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g) il Fornitore aggiudicatario del/dei Lotto/i di cui all’Allegato E) ha attivato il Call Center secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;
- h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliat

BLUEFISH PHARMA Srl

Ufficio: Via A. da Giussano 11 - 20025 LEGNANO (MI)
Sede Legale: V. E. Caldara, 43 - 20122 MILANO
C.F. / P.I. 06042600962

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, cauzione/i definitiva/e, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i di cui all'Allegato E) al presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.

Si precisa che l'Allegato E potrà subire variazioni a seguito dell'esperimento di successivi confronti concorrenziali nonché in corso di fornitura qualora intervengano particolari fattispecie quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni di ramo d'azienda, fusioni, modifiche di titolarità di AIC;

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e di tutti i dispositivi per la somministrazione necessaria per l'erogazione dei prodotti oggetto della presente, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. I prezzi unitari indicati all'Allegato E) rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente contratto, salvo intervenute variazioni di prezzo deliberate dall'AIFA. In tal caso il prezzo verrà rideterminato applicando la percentuale di sconto calcolata sul prezzo di aggiudicazione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il/i quantitativo/i massimo/i di cui al precedente comma 1 esprime/esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo (*di ciascun lotto*) della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati almeno, di volta in volta la quantità di prodotto che l'Azienda acquisterà dall'aggiudicatario, suddiviso per tipologia, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la

fatturazione.

4. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito (per ciascun lotto), gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

2) Le condizioni contrattuali generali di cui alla presente Convenzione hanno durata dalla data del 01.01.2012 al termine della durata del sistema dinamico di acquisizione. La durata contrattuale dei singoli Lotti di fornitura aggiudicati all'Operatore Economico è definita nell'Allegato E) al presente atto.

3) Durante l'arco temporale di durata dei singoli lotti aggiudicati le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Ciascun ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.

ART. 5 - VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del farmaco consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- 4) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- 5) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- 6) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- 7) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie

- relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- 8) dare immediata notizia ai servizi farmaceutici delle Amministrazioni Contraenti dell'intervento, nel corso della fornitura di provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati; in tal caso il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo;
 - 9) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
 - 10) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
 - 11) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi con le modalità e nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di fornitura emesso da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione nonché ai paragrafi 4 e 5.1 del Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
 - 12) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto ordinativi di fornitura oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura (*prevista per ciascun lotto*), informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
 - 13) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
 - 14) comunicare tramite il sito di sistema, con debito preavviso e prima della consegna di quanto ordinato, le variazioni relative alla composizione farmaceutica, riferite anche ai soli eccipienti;
 - 15) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;
 - 16) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - 17) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - 18) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste e tramite il sito di sistema.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

BLUEFISH PHARMA Srl

Ufficio: Via A. da Giussano 11 - 20025 LEGNANO (MI)

Sede Legale: Via Caldara, 43 - 20122 MILANO

C.F./P.I. 09042800962

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, iva esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto, dei dispositivi per la sua somministrazione, ove necessari, e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.

3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, salvo il maggior termine eventualmente concordato tra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. I riferimenti dei Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) nonché delle persone abilitate ad operare sugli stessi sono indicati nell'Allegato F) **che verrà auto compilato dal sistema e sarà allegato al presente atto.**

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

5. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura previste dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

8. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento

potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 9 - PENALI

19) Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto nel seguito riportato:

- 1) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- 2) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 5.2.1 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, l'Ente Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (iva esclusa) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fino ad un massimo di € 700 per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

In caso di mancata operatività del Call Center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 7 del Capitolato Tecnico, l'Ente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. - Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione relativamente al lotto oggetto di inadempienza e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

6. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla lettera f) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- 20) applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- 21) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- 22) cessione di tutto o parte del Contratto;
- 23) subappalto non autorizzato per ogni singolo lotto;
- 24) ingiustificata sospensione della fornitura;
- 25) fallimento o altre procedure concorsuali;
- 26) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- 27) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- 28) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- 29) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- 30) mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;

BLUEFISH PHARMA Srl
Ufficio: Via da Giussano 11 - 20023 LEGNANO (MI)
Sede Legale: V.le Caldara, 43 - 20122 MILANO
C.F. / P.I. 06042600962

31) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. (*eventuale*) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: ,

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

32) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

33) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati dal Fornitore si

obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. .

- 34) Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/ della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Sig , Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.
3. L'ente fruitore della Convenzione, annualmente, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). Resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

BLUEFISH PHARMA SpA
Ufficio: Via A. da Giussano 11 - 20025 LEGNANO (MI)
Sede Legale: V.le Caldera, 43 - 20128 MILANO
C.F. / P.I. 06042600962

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (così detto D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà fare riferimento, la dove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.

ART. 22 CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li **2- gennaio - 2012**

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE
BLUEFISH PHARMA Srl
Ufficio: Via A. da Giussano 11 - 20025 LEGNANO (MI)
Sede Legale: Via Caldera, 43 - 20122 MILANO
C.F./P.I. 06042800962